

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Terzo chiamato a titolo di garanzia impropria, reiterazione di infondati profili di doglianza comuni alla difesa del soccombente, spese di lite

In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamato sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. Tuttavia, in considerazione della reiterazione da parte del terzo di infondati profili di doglianza comuni alla difesa del soccombente, nonché dell'infondatezza della eccezione preliminare in rito di incompetenza territoriale, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese medesime ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in ragione della metà.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. n. 10364 del 18/04/2023.

Tribunale di Bari, sentenza del 6.10.2023

...omissis...

In via preliminare, in rito, va sottolineata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito atteso che si apprezza in concreto il rispetto del criterio sussidiario e concorrente di cui all'art. 20 c.p.c. e 1182, co. III, c.c., avendo l'impresa creditrice domicilio e sede legale in Gravina in Puglia (BA) e trattandosi, nella specie, di obbligazione pecuniaria cd. portabile. Nel merito della legittimità del decreto ingiuntivo n. --- r.g. emesso dal Tribunale di Bari ex sezione distaccata di Altamura in data 11/7/2006, si osserva che, nel corso dell'interrogatorio formale di Sa. Ma., legale rappresentante della società opponente, la stessa ha dichiarato che materialmente investiti dei compiti di gestione delle pratiche amministrative e contabili della Bar VV s.a.s., per suo conto, fossero suo marito, Di Di. Mi., non socio, e suo cognato, Ro. Na., socio, addetto anche all'esercizio di incombenze legate al bar (cfr. verbale d'udienza del 13/1/2020).

Tale circostanza destituisce di pregio la principale eccezione della società opponente tesa a privare di qualsivoglia valore probatorio la scrittura ricognitiva di debito del 7/11/2005 (cfr. doc. 3 fasc. opposta, n. 92000519/2006 r.g.), la quale risulta sottoscritta, per conto della Bar VV s.a.s., proprio da Ro. Na.. Oltretutto, in disparte la generica allegazione dell'assenza di poteri formali di firma (e non già di rappresentanza sostanziale) in capo al Na. contenuta nell'atto di citazione in opposizione, il terzo chiamato, costituendosi in giudizio, non ha, in alcun modo, disconosciuto la propria sottoscrizione.

D'altronde, come sottolineato ampiamente dalla giurisprudenza di legittimità, “la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 13/06/2014 (Rv. 631306 - 01)).

Orbene, nella fattispecie, la dichiarazione di debito del medesimo importo di € 31.300,00 contenuta nel documento del 7/11/2005 il cui oggetto è denominato “Situazione debitoria con la nostra società macchine da gioco comma 7/C” assume chiaramente valore negoziale e, pur non producendo l'effetto giuridico tipico della costituzione e/o modificazione del rapporto giuridico fondamentale costituito dal contratto di noleggio per l'installazione presso il Bar VV di apparecchi di intrattenimento sottoscritto il 2/5/2003, è, senz'altro, idonea a determinare effetti giuridici sul piano probatorio nel senso di esonerare il creditore dall'onere di dimostrare, secondo i parametri propri del giudizio di merito, il rapporto giuridico obbligatorio fondamentale.

Nella fattispecie, posto che il canone/“compenso” (cfr. punto 2 della regolamentazione pattizia) non viene stabilito in misura fissa, bensì in percentuale rispetto agli incassi, il documento ricognitivo di debito, circoscrivendo anche temporalmente le prestazioni oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta al periodo compreso tra il 6/5/2003 e 3/11/2005 (in relazione ad un contratto di durata pluriennale), offre un esonero sul piano probatorio con specifico riguardo a tale parte della complessiva pretesa creditoria derivante in capo alla società opposta dal contratto di noleggio.

La sottoscrizione apposta in calce al documento ricognitivo del debito, inoltre, corrisponde alla paternità di Ro. Na. che, non solo dalle dichiarazioni di Sa. Ma., risulta inserito nella gestione attiva societaria, ma che viene confermato come responsabile dell'assunzione delle obbligazioni di cui al contratto in esame, avendo egli stesso, personalmente, sovrapposto la propria sottoscrizione al timbro della società opponente in calce al contratto di noleggio del 2/5/2003.

Pertanto, è smentita documentalmente la circostanza che lo stesso, anche per l'esistenza di patologie psichiche, fosse escluso dalla gestione amministrativa e contabile della società, per essergli demandati solo funzioni materiali nell'esercizio del bar.

Né tantomeno la generica prospettazione di un'incapacità di agire in capo al terzo chiamato è stata adeguatamente comprovata nella sua idoneità ad invalidare il negozio giuridico ricognitivo; da un lato, infatti, non si eccipe alcuno specifico vizio del consenso, né tantomeno si contribuisce, in termini di allegazioni di circostanze fattuali (smentite, tra l'altro, dai documenti negoziali comprovanti una consapevolezza ed una piena capacità di agire in capo al Na.), a consentire la

sussunzione in un preciso vizio di incapacità, dall'altro, in alcun modo, la dichiarazione ricognitiva o gli stessi contratti di noleggio risultano impugnati per i medesimi profili che, nell'odierno giudizio, vizierebbero la volontà del rappresentante.

La dichiarazione controversa soddisfa, quindi, i presupposti di cui all'art. 1988 c.c., avendo chiaro valore confessorio, contenendo l'ammissione, da parte di un delegato del legale rappresentante della società Bar VV s.a.s., di fatti sfavorevoli al dichiarante, i quali costituiscano la causa giustificatrice del negozio ricognitivo, ed è peraltro rivolta come destinatario proprio alla TT che, nell'odierno giudizio, ne invoca l'efficacia probatoria.

Va aggiunto, inoltre, che com'è noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempimento dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019, Rv. 654047 – 01; in senso conforme anche Cass. n. 826/2015).

Orbene, a fronte dell'allegazione del proprio diritto alla controprestazione economica, fondata su un contratto scritto di noleggio, nonché sull'appendice integrativa del 23/9/2003 che più analiticamente disciplinava le modalità di distribuzione degli incassi tra le due parti (cfr. doc. 3 fasc. opposta in n. 644/2006 r.g.), la società opponente non ha contestato di avere ricevuto l'installazione delle macchine da gioco e da intrattenimento né il regolare funzionamento.

La contestazione in ordine alla difformità della copia di tale documento, al pari della ricognizione di debito, invero, è stata effettuata genericamente e, peraltro, al solo fine di svolgere doglianze in merito al difetto di poteri di firma in capo al Na. e relative alla sua capacità rappresentativa della società opponente, per conto di Se. Ma. (legale rappresentante della Bar VV s.a.s.). Al riguardo, è doveroso ricordare come la giurisprudenza di legittimità precisi che “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 - 01). Oltretutto, gli incassi e con essi la liquidità della prestazione di pagamento risultano corroborati anche dalle schede di incasso sempre sottoscritte da Ro. Na. per conto della Bar VV s.a.s (cfr. docc. 1-13, sub n. 4) della produzione documentale dell'opposta).

omissis

Le contestazioni dell'opponente inerenti il conteggio degli importi dovuti come riportati nella fattura n. --- con applicazione della percentuale erronea dello 0,50%, in luogo dello 0,05% rispondente alle pattuizioni negoziali del 24/12/2005, devono considerarsi superate alla luce del correttivo apportato alla medesima fattura come da documento allegato alla missiva del 1°/3/2007, nel quale si specifica, altresì, la causa del noleggio e non quella erronea di “vendita”.

Ad ogni modo, la imprecisa indicazione del coefficiente non si è tradotta, in alcun modo, in genericità, indeterminatezza ed illegittimità del credito ingiunto. Infatti, gli importi, anche a seguito della correzione del nuovo coefficiente, restano invariati e rispettosi dell'unico criterio convenzionale costituito dalla circostanza che “l'esercente è tenuto a versare al gestore il 20% degli incassi al lordo di IVA ogni qualvolta si procede allo scarico degli apparecchi che avrà frequenza mensile”, come da ipotesi esemplificativa espressamente menzionata (art. 2 scrittura privata del 24/12/2004).

Inoltre, la base di calcolo su cui conteggiare il coefficiente percentuale non risulta essere un importo incomprensibile, come arguito dall'opponente, quanto coincidente con la differenza ottenuta tra le vincite e gli incassi (moltiplicando – con riferimento all'esempio considerato dall'opponente, ossia l'apparecchio comma 7/C mod. virtual strike – l'importo di € 202.031x0,05%, si ottiene esattamente

l'importo di € 10.101,00, il cui 20% da devolvere all'esercente ammonta ad € 2.020,00 come riportato in fattura); il tutto in piena compatibilità con i criteri individuati contrattualmente.

Alla stregua dei rilievi che precedono, entrambe le opposizioni ai decreti ingiuntivi rispettivamente n. --- e n. --- r.g. emessi dal Tribunale di Bari ex sezione distaccata di Altamura sono infondate e vanno, pertanto, disattese.

III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della Bar VV di Ro. Na. & C. s.a.s. ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in entrambi i giudizi riuniti.

Devono, tuttavia, porsi a carico dell'impresa convenuta le spese processuali della chiamata in causa del terzo, Ro. Na., in proprio, attesa l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di garanzia, propria od impropria, con l'impresa individuale TT di Ca. Do., oltre che di altra e differente natura obbligatoria, risultando il titolo causale sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta un contratto di noleggio intercorso tra la società opponente e la impresa opposta e non coinvolgendo, in alcun modo, a titolo personale il terzo chiamata.

Tanto in ossequio al principio di diritto secondo cui: “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 - 01). Tuttavia, in considerazione della reiterazione da parte del terzo di infondati profili di doglianza comuni alla difesa dell'opponente soccombente, nonché dell'infondatezza della eccezione preliminare in rito di incompetenza territoriale, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese medesime ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in ragione della metà.

Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt. 4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d. m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).

Deve precisarsi, inoltre, che “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (così Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022, Rv. 665726 - 01).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo al credito controverso, rispettivamente per il giudizio n. 92000519/2006: *omissis*

PQM

Il Tribunale di Bari *omissis* rigetta entrambe le opposizioni ex art. 645 c.p.c. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. --- emesso dal Tribunale di Bari – ex sezione distaccata di Altamura in data 11/7/2006 e l'ulteriore decreto ingiuntivo n. --- r.g. emesso dal Tribunale di Bari – ex sezione distaccata di Altamura in data 11/10/2006, dichiarandoli definitivamente esecutivi; condanna la BAR VV di Ro. Na. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Ca. Do., titolare dell'omonima impresa individuale TT di Ca. Do., delle spese processuali del giudizio n. --- r.g. che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge; condanna la BAR VV di Ro. Na. & C. s.a.s., in

persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Ca. Do., titolare dell'omonima impresa individuale TT di Ca. Do., delle spese processuali del giudizio n. 644/2006 r.g. che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge; condanna Ca. Do., titolare dell'omonima impresa individuale TT di Ca. Do. al pagamento in favore di Ro. Na., terzo chiamato, delle spese processuali del giudizio n. 92000519/2006 r.g. che si liquidano, per la metà dovuta, in complessivi € 3.808,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge; spese compensate per la restante metà.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
